



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

CIVICO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29.11.2018

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambiti di attività

Art. 3 - Registro comunale dei volontari civici

Art. 4 - Requisiti e modalità di iscrizione nel registro comunale dei volontari civici Art. 5 - Cancellazione dal registro comunale dei volontari civici

Art. 6 - Organizzazione delle attività di

volontariato Art. 7 - Obblighi del Comune

Art. 8 - Obblighi e comportamento dei

volontari Art. 9 - Tutela dei dati personali

Art. 10 - Rinvio dinamico

Art. 11 - Entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 1 – Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina l'attività di volontariato civico, svolta per finalità istituzionali del Comune, mediante l'istituzione e la tenuta del Registro comunale dei Volontari civici, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di partecipazione effettiva dei cittadini all'attività dell'Ente stabiliti dallo Statuto comunale.
- 2) Il volontario civico è una persona che, per libera scelta, svolge attività a supporto delle strutture e dei servizi comunali in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della collettività, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile.
- 3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito eventualmente prestato nei confronti del Comune.
- 4) L'attività delle organizzazioni di volontariato resta disciplinata dalle vigenti norme di legge statali e regionali, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 2 – Ambiti di attività

- 1) Il volontariato civico è prestato in relazione a tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, non espressamente riservate - da leggi, regolamenti o dallo Statuto - ad altri soggetti.
- 2) Gli ambiti di attività del servizio civico volontario sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - a) ambito sociale: attività rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative ad interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, nonché di protezione dei diritti della persona;
 - b) ambito civile: attività rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, della conservazione del decoro urbano;
 - c) ambito culturale-ricreativo: attività rientranti nell'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.
- 3) Sono escluse dal presente regolamento le attività di volontariato nel settore della protezione civile, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 3 – Registro comunale dei volontari civici

- 1) È istituito il Registro comunale dei Volontari civici, nel quale i singoli cittadini possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività di volontariato indicate al precedente art. 2.

- 2) Il Registro è tenuto dal dipartimento comunale competente in materia di servizi alla persona, con il supporto degli altri dipartimenti interessati all'impiego dei volontari.
- 3) Il Registro dei Volontari civici è pubblicato sul portale web del Comune di Villanova Mondovì ed è oggetto di periodiche revisioni ed aggiornamenti.

Articolo 4 – Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro comunale dei volontari civici

- 1) I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 80 anni;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di volontariato;
- 2) La domanda di iscrizione nel registro dovrà essere presentata previa compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli uffici comunali e sul sito web istituzionale.
- 3) Gli aspiranti volontari, al momento dell'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutti gli ambiti di attività indicati all'art. 2 o soltanto per alcuni di essi.
- 4) Il Sindaco o suo delegato esamina le domande di iscrizione e, previo colloquio individuale con il richiedente, provvede a disporre l'iscrizione nel registro, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 5) Il diniego dell'iscrizione deve essere motivato e comunicato, per iscritto, all'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda ovvero a mezzo posta elettronica.

Articolo 5 – Cancellazione dal Registro comunale dei volontari civici

- 1) La cancellazione del volontario dal Registro comunale ha luogo, in via ordinaria, nei seguenti casi:
 - a) su richiesta scritta dell'interessato;
 - b) d'ufficio, previa comunicazione all'interessato, nel caso in cui, decorsi due anni dall'iscrizione, il volontario non abbia svolto alcun tipo di attività pur a fronte degli inviti formulati dal Comune.
- 2) Il Comune può disporre in ogni momento la cancellazione del volontario dal Registro, previa comunicazione motivata all'interessato, nei seguenti casi:
 - a) reiterata ed accertata inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento che disciplinano lo svolgimento del servizio di volontariato civico;
 - b) comportamenti nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tali da compromettere la buona reputazione dei volontari e l'immagine del Comune;
 - c) danneggiamento doloso di mezzi, attrezzature e materiali in dotazione.
- 3) L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento che disciplinano lo svolgimento delle attività di volontariato civico può comportare la sospensione temporanea del volontario, previa comunicazione motivata all'interessato.

Articolo 6 – Organizzazione delle attività di volontariato

- 1) L'attività dei volontari ha luogo sotto la responsabilità del dirigente competente a secondo del settore di impiego.
- 2) In particolare, il dirigente competente:
 - a) accerta che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle varie attività ricomprese negli ambiti di iscrizione nel registro;
 - b) informa ed istruisce i volontari circa le modalità di svolgimento delle attività e la normativa di riferimento a cui attenersi;
 - c) vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto della normativa specifica di settore;
 - d) verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
- 3) Le attività indicate al precedente comma possono essere delegate ad un tutore, scelto fra i dipendenti del proprio ufficio o fra gli amministratori.
- 4) Il dirigente competente potrà individuare tra i volontari, con provvedimento scritto, una figura di coordinatore, con funzione di raccordo tra gli uffici comunali ed i gruppi di volontari.
- 5) Nell'organizzazione delle attività di volontariato si terrà conto delle attitudini dei singoli volontari e della specializzazione acquisita o da acquisire con specifici corsi di aggiornamento e formazione.

Articolo 7 – Obblighi del Comune

- 1) Spettano al Comune gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dal Decreto Legislativo 81/2008
- 2) Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari:
 - a) i rischi connessi all'attività di volontariato;
 - b) ogni altro evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e modificare le modalità di collaborazione.
- 3) Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi necessari allo svolgimento delle attività, compresi quelli previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- 4) Il Comune si impegna ad attivare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari iscritti nel Registro.

- 5) Il Comune provvede a proprio carico alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
- 6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dal Comune soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e previo autorizzazione rilasciata dal responsabile competente. Sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

Articolo 8 – Obblighi e comportamento dei volontari

- 1) Nello svolgimento delle attività, i volontari:
 - a) osservano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villanova Mondovì;
 - b) partecipano alle attività di cui al presente regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari civici, alcuna attività contrastante con le finalità indicate;
 - c) prestano la propria attività con discrezione, nel rispetto dei diritti e della dignità dei cittadini, senza in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle mansioni dei dipendenti comunali;
 - d) sono tenuti al corretto uso e custodia delle attrezzature assegnate e dei veicoli di proprietà comunale eventualmente utilizzati, segnalando tempestivamente al dirigente competente o al tutore ogni malfunzionamento o danneggiamento intervenuto;
 - e) comunicano tempestivamente al dirigente competente o al tutore, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria attività.

Art. 9 – Tutela dei dati personali

- 1) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e della normativa europea.

Articolo 10 – Rinvio dinamico

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 11 – Entrata in vigore e abrogazioni

- 1) Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione di approvazione.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.